Professione Counsellor?

Note di commento da A.I.P. – marzo 2021

Scopo della presente nota è riflettere sulla definizione di counselling e sulle ricadute specifiche che essa assume sul piano professionale e formativo; nella convinzione che solo circoscrivendo le competenze specifiche di ciascun professionista, appositamente e adeguatamente formato, il counselling nei suoi diversi aspetti può avere efficacia nei confronti degli utenti e delle organizzazioni in cui esso è prestato.

Non è adeguata per il *counsellor* una formazione puramente eclettica, in una sorta di miscela fra competenze di professioni diverse - tra cui in primo luogo quelle psicologiche - che poi si possono usare 'al bisogno'. Le competenze devono essere fondate teoricamente, specifiche rispetto agli obiettivi del counselling, e finalizzate ai diversi contesti in cui le competenze andranno applicate (educazione, orientamento, servizio sociale, problemi aziendali, ecc.).

Per queste ragioni non è plausibile la formalizzazione di una professionista genericamente definito "counsellor", considerato che il termine *professione* ha un significato – anche sul piano giuridico – riferito esclusivamente ad attività caratterizzata da una competenza tecnica specifica e non genericamente definita come nelle proposte relative al Counselling.

In realtà, ogni professione che prevede azioni consulenziali per i fini previsti dalla professione stessa, deve formare i propri consulenti qualificandoli – anche nella terminologia definitoria – in modo specifico e non generico, né confusivo con altre professioni.

Questa formazione specialistica non può essere sostituita da una generica e onnicomprensiva, come avverrebbe se il counsellor (tout court) fosse una figura professionale a sé stante. Sarebbe come formare un generico "insegnante" senza specificare *che cosa* quel docente deve andare ad insegnare (lettere, matematica, scienze, lingue straniere, educazione motoria, didattica speciale), e *a chi* (bambini, adolescenti, alunni con bisogni educativi speciali, ecc.).

Per quanto riguarda il counselling specifico della professione psicologica, mentre è chiara la differenza tra *counselling* e *psicoterapia* (quest'ultima comportando *interventi mirati sulla patologia*), vanno definite le competenze tecniche da utilizzare sul piano professionale e formativo, per distinguerle da quelle *non psicologiche,* possibili all'interno di altre professioni.

1. Il counselling è *psicologico,* e va riservato agli iscritti al relativo albo professionale, quando:

1.1 Prevede l'uso di strumenti propri della psicologia come le tecniche psicometriche d'indagine dell'intelligenza e della personalità e il colloquio che indaga approfonditamente specifici tratti e dinamiche di personalità, ma anche i livelli di adattamento psicosociale, gli eventi stressanti, identificando le risorse di *empowerment* personale da potenziare in base a precise e appropriate teorie psicologiche.

1.2 Si focalizza su problemi puntuali di carattere psicologico, pur se essi non raggiungono una strutturazione psicopatologica, sui quali lavorare insieme al cliente in ottica di promozione della salute e del benessere.

1.3 A tali fini fa uso essenziale e primario della relazione psicologica e della gestione delle emozioni, in una dimensione riferita ad approcci teorici e metodologici di chiara derivazione psicologica, e continuamente aggiornata riguardo all'uso degli strumenti.

Lo specialista che fa counselling in questi termini dovrebbe dichiararlo esplicitamente nella pubblicità delle proprie attività e nella richiesta di consenso informato, includendo l'iscrizione all'albo e l'attestazione della sua formazione specifica rispetto ai punti sopra elencati.

Chi non include nella pubblicizzazione delle proprie attività queste specificazioni esercita un counselling non psicologico, che fa parte di altre professioni e di esse assume la qualificazione, impegnandosi a non compiere le attività suddette in modo surrettizio e senza averle esplicitate all'utente.

2. Al tipo di counselling *psicologico* corrisponde una formazione specifica post-lauream, riservata a psicologi abilitati all'esercizio della professione, e normata dal DM 50 del 21/1/2019, che esplicitamente prevede un curriculum dedicato proprio alla valutazione e al counselling psicologico.

Le iniziative di formazione, anche di Enti pubblici o Università, rivolte a categorie professionali diverse dagli psicologi (anche se possono includerli), come quelle che trattano *counselling orientativo, di carriera, di job placement, educativo, filosofico, aziendale, finanziario, sportivo, riabilitativo,* ecc., saranno altrettanto esplicite nel dichiarare gli obiettivi formativi, tra i quali andrebbero formalmente esclusi i punti 1.1-2 sopra enunciati ed altre attività che formano oggetto di professioni riservate.

Ad esempio, l'insegnamento di strumenti di valutazione potrà includere i test psicologici sull'intelligenza e sulla personalità come presentazione conoscitiva, ma non insegnare i criteri di valutazione e le relative standardizzazioni e tarature; mentre utilizzerà prevalentemente questionari e check-list, survey e altre tecniche non specificamente psicologiche.

L'interdisciplinarietà e l'interazione fra professioni è certamente un valore da promuovere, purché senza confusioni e rispettando reciprocamente le specifiche competenze.

In conclusione, a nostro avviso il counselling come tale non può configurare una professione a sé stante, ma va trattato come una funzione che può essere inclusa - con percorsi formativi specifici - nelle diverse professioni, esplicitando chiaramente nei confronti dell'utenza che tipo di counselling viene prestato e all'interno di quale professione.

Il cliente deve sapere *a quale fine* e a *che livello* vuole e può analizzare i suoi problemi con *quel* professionista scelto come consulente. Se è un utente di formazione deve conoscere in anticipo quali competenze può acquisire in *quel* corso di formazione per "counsellor".

Per queste ragioni consideriamo essenziale la trasparenza delle informazioni pubblicitarie, con un'esplicita e articolata dichiarazione delle attività che si svolgono sia sul piano professionale che su quello formativo. Il controllo su queste dichiarazioni e sull'eventuale 'pubblicità ingannevole' - ex DLgs 145 e 146 del 2007 - da parte di organismi sia istituzionali che 'terzi', come gli Ordini e le associazioni di categoria, potrebbe ridurre il rischio di confusione e di abusi e fare chiarezza sulla diffusione delle varie forme di counselling nelle professioni esercitate nel contesto italiano.

Bibliografia

American Psychological Association, *Division 17 Counseling Psychology*: https://www.apa.org/about/division/div17.html

Bauserman, J. (2002) *A Brief History of Systems Approaches in Counseling and Psychotherapy*, New York: University Press of America.

Di Fabio, A.M. (2003). *Counseling e relazione di aiuto.* Firenze: Giunti.

Feltham, C. (2008). *Dizionario di counseling,* Roma: Sovera.

May, R. (1991). *L'arte del counselling. Il consiglio, la guida, la supervisione*. Roma: Astrolabio-Ubaldini. (Edizione originale 1939).

Ridley, C.R., Mollen, D., e Kelly, S.M. (2011). Counselling competence. Application and implications of a model. *The Counselling Psychologist*, 39 (6), 865-884.

Rosenthal, H. (2007). *Encyclopedia of Counseling*, Florence (USA): Routledge.